Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **764**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di anestesiologia e rianimazione;
Istituto di endocrinologia;
Istituto di medicina nucleare;
Istituto di neurochirurgia;
Istituto di semeiotica chirurgica;
Istituto di semeiotica medica.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Puericultura;
Radiobiologia;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Chirurgia plastica;
Farmacodinamia molecolare;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia pediatrica;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Patologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, con il quale il dott. Luigi Pennarola fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 3 marzo 1970, con la quale il dott. Luigi Pennarola ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 1° aprile 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1970, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Luigi Pennarola dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 354

(10340)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1971.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1971 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . . L. 301.000.000
Spese previste . . . . . . » 301.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1970
Registro n. 27 *Grazia e giustizia, foglio n.* 362

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1971

Numero dell'anno finanziario 1970	Numero dell'anno finanziario 1971	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1971
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	120.000.000	+ (a) 7.000.000	127.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	7.000.000	+ (a) 3.000.000	10.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	»	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			142.500.000	+ 10.000.000	152.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	7.000.000	»	7.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	80.000.000	+ (a) 20.000.000	100.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1971**

Numero dell'anno finanziario 1970	Numero dell'anno finanziario 1971	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1971
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	36.500.000	— (a) 10.000.000	26.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . .	*per memoria*	»	*per memoria*
			36.500.000	— 10.000.000	26.500.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi . . .	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	142.500.000	+ 10.000.000	152.500.000
		Categoria III. — Redditi	7.000.000	»	7.400.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	80.000.000	+ 20.000.000	100.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I . . .	244.500.000	+ 30.000.000	274.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	36.500.000	— 10.000.000	26.500.000
		Totale del Titolo II . . .	36.500.000	— 10.000.000	26.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	244.500.000	+ 30.000.000	274.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.500.000	— 10.000.000	26.500.000
			281.000.000	+ 20.000.000	301.000.000
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	200.000.000	»	200.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	80.000.000	+ (b) 20.000.000	100.000.000
			80.500.000	+ 20.000.000	100.500.000

(*a*) Diminuzione proposta tenuto conto della disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.
(*b*) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1971**

Numero finanziario dell'anno 1970	Numero dell'anno finanziario 1971	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1970	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1971
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste.	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	200.000.000	»	200.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	80.500.000	+ 20.000.000	100.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I . . .	281.000.000	+ 20.000.000	301.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II .	»	»	*per memoria*
		RIEPILOGO			
		Titolo I — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	281.000.000	+ 20.000.000	301.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			281.000.000	+ 20.000.000	301.000.000

(10337)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Trasferimento del comune di Bagnoli del Trigno e dei comuni di Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Frosolone, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise rispettivamente dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Trivento e di Boiano a quella dei corrispondenti uffici di Agnone e di Isernia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20 che comprende nella circoscrizione della provincia di Isernia i territori dei comuni di Bagnoli del Trigno, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Frosolone, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise già facenti parte della circoscrizione della provincia di Campobasso;

Considerata, pertanto, l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Trivento nella quale era compreso il comune di Bagnoli del Trigno, nonchè della circoscrizione degli analoghi uffici finanziari di Boiano nella quale erano inclusi i comuni di Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Frosolone, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise;

Decreta:

1) Il comune di Bagnoli del Trigno viene trasferito dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Trivento a quella dei corrispondenti uffici di Agnone;

2) I comuni di Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Frosolone, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise sono trasferiti dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Boiano a quella dei corrispondenti uffici di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

(10501)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1970.

Modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968 concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Considerata l'opportunità di modificare le norme dei predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968, tenendo conto dei nuovi dati tecnici e scientifici e dell'esperienza acquisita;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 19 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, citato in premessa, è aggiunto il seguente articolo 19-*bis*:

« Negli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado non si applicano le norme del presente decreto.

Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere previsto che tali allevamenti siano sottoposti, tutti o in parte, ai provvedimenti contemplati dal presente decreto, qualora gli allevamenti stessi si trovino in territori nei quali la profilassi è resa obbligatoria e semprechè ciò sia ritenuto necessario per assicurare la eliminazione della tubercolosi bovina ».

Art. 2.

Il testo della lettera *b*) dell'art. 9 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« *b*) *non vi sono bovine che siano state vaccinate* contro la brucellosi da meno di 18 mesi ».

Art. 3.

Il testo della lettera *a*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« *a*) vi sono bovine vaccinate, tutte o in parte, contro la brucellosi, in età non superiore a 6 mesi, con il Buck 19 o con altro vaccino autorizzato dal Ministero della sanità; è tuttavia ammessa la presenza di bovine che, anteriormente alla data del 1° gennaio 1971, siano state vaccinate in età non superiore a 8 mesi ».

Art. 4.

Dopo l'art. 12 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

« Un allevamento bovino indenne da brucellosi può acquisire la qualifica di allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi:

a) entro un termine minimo di 18 mesi, se:

1) *non vi si trova nessuna bovina vaccinata* contro la brucellosi da meno di 18 mesi;

2) durante questi 18 mesi sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui all'art. 12, lettera *b*);

3) al termine del diciottesimo mese tutti i bovini di età superiore ad un anno hanno presentato reazione negativa ad una sieroagglutinazione e ad una deviazione del complemento;

b) prima della scadenza del termine di 18 mesi, se le bovine vaccinate contro la brucellosi sono state eliminate e semprechè gli altri bovini dell'allevamento di età superiore a 12 mesi abbiano presentato reazione negativa ad una sieroagglutinazione e ad una deviazione del complemento ».

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 giugno 1968, citato in premessa, sono sostituiti dal seguente:

« Per i singoli bovini o per gruppi di bovini appartenenti ad allevamenti indenni da brucellosi, viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale certificato Mod. L (Serv. vet.) comprovante che provengono da uno di tali allevamenti, che sono stati eventualmente vaccinati come previsto dal precedente art. 12 e, se si tratta di animali di età superiore a 12 mesi, che hanno presentato reazione negativa ad una prova sierologica ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« A richiesta dei proprietari interessati, è consentita la vaccinazione delle vitelle di età non superiore a 6 mesi col Buck 19 o con altro vaccino autorizzato dal Ministero della sanità ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 22 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Negli allevamenti sottoposti al controllo di Stato per la profilassi della brucellosi, nonchè nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 23, è vietato:

1) impiegare prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche ed effettuare vaccinazioni contro la brucellosi, se non con i prodotti e con le modalità di cui agli articoli 12 e 19;

2) trasferire i bovini su pascoli nei quali non sia stata assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;

3) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che tali animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e, se sono di età superiore a 12 mesi, che hanno presentato reazione negativa ad almeno una prova sierologica.

Tuttavia, i bovini provenienti da allevamenti indenni da brucellosi possono essere introdotti in allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi soltanto a condizione che siano scortati da certificati comprovanti:

che gli animali non sono stati vaccinati e, se sono di età superiore a 12 mesi, che hanno presentato reazione negativa ad una sieroagglutinazione e ad una deviazione del complemento, oppure

che gli animali sono stati vaccinati da almeno 18 mesi e che, trascorso tale periodo, hanno presentato reazione negativa ad una sieroagglutinazione e ad una deviazione del complemento ».

Art. 8.

Dopo l'art. 24 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa è aggiunto il seguente articolo 24-*bis*:

« Negli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado non si applicano le norme del presente decreto.

Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere previsto che tali allevamenti siano sottoposti, tutti o in parte, ai provvedimenti contemplati dal presente decreto, qualora gli allevamenti stessi si trovino in territori nei quali la profilassi è resa obbligatoria e semprechè ciò sia ritenuto necessario per assicurare la eliminazione della brucellosi ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 32 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Sono inoltre a carico del Ministero della sanità le spese relative alla fornitura del Buck 19 o di altri vaccini antibrucellari, nei casi previsti dagli articoli 12 e 19 ».

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 agosto 1970

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1970
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 244

(10581)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, anno finanziario 1970.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1969, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1970;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 131. — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - di consigli, comitati e commissioni . . L. 1.200.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 1.200.000

Roma, addì 17 settembre 1970

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(10163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge Diego Avellaneda, console di Argentina a Roma.

(10027)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arthur Garfitt, vice console di Gran Bretagna a Genova.

(10028)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Julio J. Arias, console degli U.S.A. a Napoli.

(10029)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Toby T. Zettler, vice console degli U.S.A. a Milano.

(10030)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mary Eileen Welch, vice console degli Stati Uniti di America a Roma.

(10031)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sergio Stricca, console onorario di Cipro a Trieste.

(10032)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1970:

Suglia Ester, notaio residente nel comune di Saluggia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Borbona, distretto notarile di Rieti.

Liuzzi Marcello, notaio residente nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Peschiera del Garda, distretto notarile di Verona.

Bigi Nello, notaio residente nel comune di San Polo d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

Spallanzani Domenico, notaio residente nel comune di Casina, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

Catalini Benedetto, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Montecchio Emilia, distretto notarile di Reggio Emilia.

Trombetta Aurelio, notaio residente nel comune di Panni, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, stesso distretto.

Rizzo Nicolò, notaio residente nel comune di Margherita di Savoia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Trinitapoli, stesso distretto.

Cherchi Emilio, notaio residente nel comune di Trivero, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara.

Troise Giuliana, notaio residente nel comune di Orbassano, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari.

(10424)

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1970:

De Longis Giuseppe, notaio residente nel comune di Borgorose, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Fondi distretto notarile di Latina.

Zafferri Guido, notaio residente nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto.

Roveda Guido, notaio residente nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Galbiati Mario, notaio residente nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Seregno, stesso distretto.

Carimati Antonio, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano.

Spirito Francesco, notaio residente nel comune di Salerno, è trasferito nel comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno.

(10294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre raddoppiate di storia e di psicologia presso la facoltà di magistero della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre raddoppiate di storia e di psicologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10544)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1970, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 342, è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Jori Cristoforo avverso il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, con il quale, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata ordinata al medesimo la demolizione a proprie spese di un chiosco realizzato nel comune di Canazei senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della stessa legge, dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Trento.

(10169)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 128, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Scichilone Anna Rosa in Censi in data 14 gennaio 1964 avverso l'esclusione dall'assunzione nel ruolo degli insegnanti di lettere italiane latine e storia negli istituti di istruzione secondaria ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(10125)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 164, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Montaruli Giuseppina in Dicuonzo in data 21 novembre 1963 avverso il provvedimento ministeriale del 7 ottobre 1963 con il quale fu respinto la domanda di assunzione nel ruolo degli insegnanti di cultura generale nelle scuole tecniche e professionali femminili, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(10126)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 129, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Papagni Antonio in data 12 novembre 1963 avverso l'assunzione nel ruolo dei professori di istruzione secondaria, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(10123)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 125, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Fiore Candida in Revelli in data 15 giugno 1964 avverso l'esclusione dalla assunzione nel ruolo degli insegnanti di materie letterarie nella scuola media ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(10124)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 63438 del 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1970, registro n. 92, foglio n. 297, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Raffaele Rapanà avverso la decisione gerarchica 4 luglio 1966, n. 709/12.

(10230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Valle del Liri, con sede in Cassino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 6606/7731 in data 13 ottobre 1970, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Valle del Liri, con sede in Cassino (Frosinone), deliberato dal commissario straordinario in data 12 novembre 1969.

(10178)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Cavo Tassone, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7233, in data 14 ottobre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Cavo Tassone, con sede in Ferrara, deliberato dal consiglio dei delegati in data 22 giugno 1970.

(10179)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7232, in data 14 ottobre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Agro mantovano-reggiano, con sede in Mantova, deliberate dalla deputazione amministrativa e dal consiglio dei delegati rispettivamente in data 6 aprile e 18 giugno 1970.

(10180)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1970, registro n. 6, foglio n. 278, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 25 agosto 1967, dalla dottoressa Maria Morello, già segretario contabile principale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, inteso ad ottenere la rettifica del giudizio complessivo attribuitole per l'anno 1964 dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(10181)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Granozzo, con sede in Granozzo

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 ottobre 1970, il rag. Giovanni Negri è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Granozzo, con sede in Granozzo (Novara), in sostituzione del rag. Attilio Giammarco.

(10343)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Rieti

Con decreto 7 luglio 1970, n. 221, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'ex alveo del rio dei Nobili, in località Voto dei Santi del comune di Rieti, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 121 per mq. 2.700 senza numero di particella e per mq. 10.540 numero di particella 58 parte, per complessivi mq. 13.240 ed indicati nella planimetria rilasciata il 28 maggio 1965, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10170)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 17 giugno 1970, n. 63, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 82 (mq. 1820), 83 (mq. 8960), 101 (mq. 450), 330 (mq. 640), 102 (mq. 290), 328 (mq. 300), 87 (mq. 4120); 84 (mq. 7880), 316 (mq. 1050), 100 (mq. 1450), 332 (mq. 1150), 103 (mq. 360), 326 (mq. 380), 111 (mq. 3340), 81 (mq. 8560) per la superficie complessiva di mq. 40.550 ed indicati nella planimetria rilasciata il 23 ottobre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10176)

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2922 in data 6 ottobre 1970, il rag. Azelio Masini è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra, in sostituzione del dott. Giuseppe Arcaroli dimissionario.

(10177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Gel R », « Gel S » e « Gel T »

Gli esplosivi da mina denominati « Gel R », « Gel S » e « Gel T » che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani esplosivi, sito in Sequals (Pordenone), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dello allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10127)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10429)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10430)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10431)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10432)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.326.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10433)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10434)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Fano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 902.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10435)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.430.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10436)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10437)

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.812.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10438)

Autorizzazione al comune di Marinco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Marinco (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.201.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10439)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10440)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 550.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10441)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Piraino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.127.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10442)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10443)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.289.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10444)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 870.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10445)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.902.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10446)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.572.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10447)

Autorizzazione al comune di S. Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di S. Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.993.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10448)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.539.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10449)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.988.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10450)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.729.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10479)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.825.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10480)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.684.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10481)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.057.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10482)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.320.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10483)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.948.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10484)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Giuggianello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.144.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10485)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Marciana (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.962.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10486)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.345.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10487)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.338.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10488)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.547.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto. legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10489)

Autorizzazione al comune di Nova Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Nova Liri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.452.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10490)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.118.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10491)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.169.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10492)

Autorizzazione al comune di Portocannone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Portocannone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.052.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10493)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.483.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10494)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.403.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10495)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 422.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10496)

Autorizzazione al comune di S. Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.251.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10497)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1970, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10498)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il Comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dal mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10601)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1969, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.926.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 7498 della *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1969.

(10499)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Decimomannu

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Decimoputzu (Cagliari) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 436 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 in data 2 dicembre 1964.

(10301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 30 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	622,50	622,60	622,40	622,45	622,50	622,45	622,40	622,50	622,55
Dollaro canadese	—	609,50	608,75	609,40	609 —	610,05	609,25	609,40	610,05	610 —
Franco svizzero	—	143,60	143,50	143,545	143,60	143,43	143,55	143,545	143,53	143,60
Corona danese .	—	83,02	83 —	83 —	83 —	83,03	83,025	83 —	83,03	83,03
Corona norvegese .	—	87,12	87,10	87,115	87,20	87,12	87,13	87,115	87,12	87,12
Corona svedese .	—	120,20	120,15	120,15	120,10	120,22	120,15	120,15	120,21	120,20
Fiorino olandese .	—	173,03	173,05	173,01	173 —	173,03	173,03	173,01	173,01	173 —
Franco belga .	—	12,543	12,55	12,543	12,5475	12,54	12,544	12,543	12,54	12,55
Franco francese	—	112,75	112,76	112,74	112,65	112,75	112,765	112,74	112,74	112,75
Lira sterlina .	—	1488 —	1488,40	1487,65	1487,75	1487,40	1487,40	1487,65	1487,40	1488,10
Marco germanico .	—	171,42	171,43	171,39	171,40	171,43	171,42	171,39	171,42	171,42
Scellino austriaco .	—	24,12	24,1225	24,1180	24,10	24,12	24,1225	24,1180	24,12	24,12
Escudo portoghese	—	21,75	21,77	21,76	21,70	21,76	21,77	21,76	21,76	21,73
Peseta spagnola	—	8,94	8,9575	8,9445	9 —	8,94	8,9475	8,9445	8,94	8;95

Media dei titoli del 30 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,80
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,875
» 5 % (Ricostruzione)	84,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,175
» 5 % (Città di Trieste)	83,575
» 5 % (Beni esteri)	81,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,925
» 5,50 % » » 1968-83	84,65
» 5,50 % » » 1969-84	89,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,20
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,425
Dollaro canadese	609,325
Franco svizzero	143,547
Corona danese	83,012
Corona norvegese	87,122
Corona svedese	120,15
Fiorino olandese	173,02
Franco belga	12,543
Franco francese	112,752
Lira sterlina	1487,525
Marco germanico	171,405
Scellino austriaco	24,12
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,946

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione sanitaria alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonte del Romito »

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1122 del 19 ottobre 1970, la società per azioni Sorgenti del Romito, con sede nel comune di Vinci, provincia di Firenze, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte del Romito », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Vinci (Firenze).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo di colore rosso di Venezia chiaro, delle dimensioni di cm. 17 x cm. 11,9 suddivise in tre riquadri contenuti in una specie di pergamena antica di colore rosa pallido.

Nel riquadro sinistro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 22 novembre 1969, dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze.

Nel riquadro centrale figurerà l'immagine di Leonardo da Vinci e, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Oligominerale Naturale », in caratteri rosso di Venezia chiaro, « Diuretica, Antiurica » in caratteri neri, « Fonte del », in caratteri rosso di Venezia chiaro, « ROMITO » « Scaturisce dal M. Albano a metri 435 s.l.m. » in caratteri neri, « Vinci », in caratteri rosso di Venezia chiaro, « S.p.a. Sorgenti del Romito » in caratteri neri. In fondo saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 7 novembre 1969 dal prof. G. Biffi Gentili, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, le proprietà chimiche e quelle farmacologiche, indicate rispettivamente dal prof. Renato Martinetti della clinica medica dell'Università di Firenze, e dal prof. G. Segre, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Siena.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, sgorgante dalla viva roccia, da due polle poste a quindici metri di distanza l'una dall'altra, verrà addotta in due vasche, rivestite internamente di piastrelle di mosaico vetroso, e da queste, mediante conduttura realizzata con tubi di cemento amianto, perverrà in due serbatoi di cemento, per essere poi imbottigliata.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di 200 metri, recintata con rete metallica.

(10454)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 marzo 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 355/69, n. 505/69, n. 559/69, n. 560/69, n. 633/69, n. 697/69, n. 796/69, n. 797/69, n. 888/69, n. 968/69, n. 984/69, n. 1085/69, n. 1176/69, n. 1177/69, n. 1315/69, n. 1423/69, n. 1529/69, n. 1564/69, n. 1638/69, n. 1719/69, n. 1745/69, n. 1832/69, n. 1930/69, n. 1940/69, n. 2025/69, n. 2139/69, n. 2155/69, n. 2246/69, n. 2345/69, n. 2359/69, n. 2457/69 e n. 2560/69, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)					
		dal 20-3-69 al 26-3-69	dal 27-3-69 al 3-9-69	dal 4-9-69 al 26-11-69	dal 27-11-69 al 10-12-69	dal 11-12-69 al 24-12-69	dal 25-12-69 al 31-12-69
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	B. altri:						
	I. zuccheri bianchi	11,30	10,90	13,50	13,80	14,00	14,00
	II. zuccheri greggi:						
	- zuccheri canditi (1)	10,40 (2)	10,03 (2)	12,42 (2)	12,70 (2)	12,88 (2)	13,57 (2)
	- altri	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;

— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);

— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(9772)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 luglio 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg. salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento Prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
	01	I. uova di volatili da cortile:		
		a. uova da cova (a)	9,10 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	102,50	46,85 (b)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone . . .	102,50	46,85 (b)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate .	434,60	343,75 (c) (d)
	18	2. altre .	118,90	140,60 (c) (e)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	209,10	156,25 (c) (f)
	25	2. congelato	223,45	78,10 (c) (g)
	28	3. essiccato .	440,75	312,50 (c) (h)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari o provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia o Romania. A decorrere dal 4 maggio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 85,30. Per i prodotti originari dalla Spagna, il supplemento di prelievo è di lire 128,10.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 601,55.

(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.

(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25. A decorrere dal 13 luglio 1970 ai prodotti originari dall'Etiopia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25.

(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(*h*) A decorrere dal 13 luglio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 375,00.

(9025)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare di Senigallia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Senigallia, da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Jesi, la quale assumerà la nuova denominazione di « Banca popolare della provincia di Ancona », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ancona, e sostituzione di quest'ultima nello esercizio degli sportelli dell'azienda incorporanda in Senigallia e Monterado.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 12 aprile 1970 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Jesi (Ancona), e della Banca popolare di Senigallia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Senigallia (Ancona), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare di Senigallia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Senigallia, da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Jesi, la quale assumerà la nuova denominazione di « Banca popolare della provincia di Ancona », società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Ancona;

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda incorporanda in Senigallia e Monterado.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Governatore: CARLI

(9893)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 11, in data 20 ottobre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di astrofisica spaziale, Frascati.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Riapertura dei termini.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 19 novembre 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(10661)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel nuovo palazzo di giustizia di Sanremo

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, con sede in Genova, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio del nuovo palazzo di giustizia di Sanremo.

Soggetto e descrizione delle opere

Il soggetto delle opere dovrà essere ispirato al concetto di giustizia con ogni possibile riferimento all'art. 3 della Costituzione italiana.

Opera 1ª. - Fornitura e posa in opera di un pannello policromo da realizzare sulla parete nord dell'atrio di ingresso principale delle seguenti misure: m. 8,00 × h. 3,25 = mq. 26,00.

I bozzetti verranno presentati in cartoni in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati i ponteggi di servizio, le opere di assistenza muraria per la posa dei pannelli ed il ripristino delle opere murarie manomesse.

Opera 2ª. - Fornitura e posa in opera di due pannelli policromi da realizzare sulle pareti laterali dell'atrio dell'ingresso secondario delle seguenti misure: n. 2 (5,50 × h. 1,80) = mq. 19,80.

I bozzetti verranno presentati su cartoni in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati i ponteggi di servizio, le opere di assistenza muraria per la posa dei pannelli ed il ripristino delle opere murarie manomesse.

Opera 3ª. - Esecuzione e posa in opera di un pannello in materiale adatto; da inserire all'esterno nella parete sul lato a monte dell'ingresso principale delle dimensioni di m. 2,20 × m. 2,70 di altezza.

Il bozzetto verrà presentato in scala 1:5.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri di trasporto nonchè quelli delle attrezzature e mezzi necessari alla posa in opera degli elementi componenti l'insieme del pannello.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori dovranno presentare il certificato di cittadinanza italiana entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere, e per ciascuna di esse dovrà presentare i bozzetti delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dei bozzetti a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione: «*Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nel nuovo palazzo di giustizia di Sanremo*».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta chiusa in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente e dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo a tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Detti prezzi non dovranno comunque superare le somme appresso specificate:

Opera 1ª, L. 3.300.000 (lire tremilionitrecentomila);

Opera 2ª, L. 2.000.000 (lire duemilioni);

Opera 3ª, L. 3.700.000 (lire tremilionisettecentomila).

Gli stessi dovranno ritenersi comprensivi delle spese di partecipazione al concorso e di quelle relative agli oneri fiscali (inclusa IGE), ai materiali, ai trasporti ecc. e per la posa in opera delle opere stesse, e gli ammontari sono al netto della ritenuta del 2 per cento a favore della «Cassa nazionale assistenza belle arti», il cui importo sarà versato alla Cassa stessa direttamente dall'Amministrazione dei lavori pubblici a norma dell'art. 4 della citata legge n. 237.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ognuna delle tre opere, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente vincitori gli elaborati che in ogni graduatoria di merito risultino al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, dei soli autori delle opere dichiarate vincenti.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto importo è compensativo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata, restando alla amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Imperia potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 15 settembre 1970

p. *Il provveditore*: PERINI

ALLEGATO 1

(Lettera d'impegno)

Alla commissione giudicatrice per il concorso nazionale per le opere d'arte nel nuovo palazzo di giustizia di Sanremo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria - GENOVA

Lettera di impegno - Opera n.

Il sottoscritto . . si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere . . (indicare quali delle opere di cui ai numeri 1, 2, 3 del bando di concorso) nell'edificio in oggetto, in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'amministrazione, per il prezzo di L.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali, occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine appresso indicato dalla data della presente che tiene luogo al verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo:

per le opere 1 e 2 del bando di concorso viene fissato il termine di mesi 4 (quattro);

per l'opera n. 3 del bando di concorso viene fissato il termine di mesi 6 (sei).

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi 50 per cento), alla avvenuta ultimazione del modello nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e sistemata in sito. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il provveditore alle opere pubbliche per la Liguria, con sede in Genova, subito dopo effettuato il modello definitivo in creta per le opere scultoree e quelle in cartone al vero per le altre opere, e ciò perchè lo stesso provveditore, dopo un sopralluogo effettuato di persona od a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

(10535)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del membro aggiunto di lingua tedesca in seno alla commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4923 del 21 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1970, registro n. 7, foglio n. 349, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale del 14 luglio 1969, n. 11791;

Ritenuto che il prof. Giuseppe Bevilacqua straordinario di lingua e letteratura tedesca nell'Università di Firenze, chiamato a far parte del collegio stesso, quale membro aggiunto per l'esame facoltativo della lingua tedesca, ha fatto presente di non poter espletare l'incarico affidatogli per sopravvenuti motivi;

Ritenuto che occorre quindi procedere alla sostituzione del suddetto docente;

Decreta:

Il prof. Luciano Zagari, straordinario di lingua e letteratura tedesca nell'Università di Bari è chiamato a far parte, quale membro aggiunto per la prova di lingua tedesca della commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici costituita con decreto ministeriale del 21 marzo 1970, in sostituzione del professore Giuseppe Bevilacqua, dimissionario.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1970
Registro n. 19, *foglio n.* 350

(10466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, che prevede l'assunzione mediante concorso degli insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali;

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, che regola la precedente disposizione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regola il precedente testo unico:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, che detta i programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1966, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 43 del 20 ottobre 1966, che reca la tabella dei posti di insegnante tecnico-pratico corrispondenti agli insegnamenti vigenti;

Vista la circolare ministeriale n. 298 del 21 luglio 1966, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, anno 1966, n. 30-31 pag. 1639 e n. 36 pag. 1911, che indica i titoli di studio validi per l'attribuzione dei posti di insegnante tecnico-pratico:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a posti di insegnanti tecnici pratici negli istituti tecnici industriali:

Gruppo secondo il decreto ministeriale 28-6-1966	Numero dei posti	Tipo di laboratorio o reparto di lavorazione	Specializzazione
I	1) — 84	Per il laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - lavorazione meccanica nei reparti	Meccanica
	2) — 1	Per il laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione - lavorazioni meccaniche nei reparti	Meccanica di precisione
	3) — 6	Per il laboratorio di tecnologia meccanica - lavorazioni meccaniche nei reparti	Industrie metalmeccaniche
	4) — 2	Per le lavorazioni meccaniche nei reparti	Elettrotecnica
	5) — 5	Per le lavorazioni metalmeccaniche	Industrie metalmeccaniche
	6) — 4	Per i reparti di lavorazioni (biennio) - laboratorio di meccanica e macchine	Fisica industriale
	7) — 47	Per i reparti di lavorazione (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti	Qualsiasi specializzazione
	8) — 2	Per i reparti di lavorazione (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di meccanica e macchine e di tecnologia della meccanica fine e di precisione	Meccanica di precisione
	9) — 4	Per i reparti di lavorazione (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di metallurgia e siderurgia	Metallurgia
	10) — 6	Per laboratorio di fisica	Qualsiasi specializzazione
	11) — 11	Per l'ufficio tecnico	Qualsiasi specializzazione

Per la partecipazione ai concorsi di cui al gruppo I è richiesto il diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: costruzioni aeronautiche, cronometria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industrie navalmeccaniche, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica, con l'avvertenza che per il laboratorio di fisica e per l'ufficio tecnico è ammessa qualsiasi specializzazione.

Gruppo secondo il decreto ministeriale 28-6-1966	Numero dei posti	Tipo di laboratorio o reparto di lavorazione	Specializzazione
VI	12) — 25	Per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi, reparti di lavorazione	Elettronica industriale
	13) — 3	Per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche . .	Elettronica industriale - energia nucleare - telecomunicazioni
	14) — 12	Per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche - officina montaggio	Telecomunicazioni
	15) — 3	Per i laboratori di misure elettriche, di misure elettroniche e di controlli, servomeccanismi ed applicazioni - reparti di lavorazione	Energia nucleare
	16) — 2	Per il laboratorio di misure elettroniche	Elettronica industriale - energia nucleare
	17) — 1	Laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi officina montaggio	Elettronica industriale

Per la partecipazione ai concorsi di cui al gruppo VI è richiesto il diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: elettronica industriale, energia nucleare, telecomunicazioni, radioelettricisti (diploma conseguito anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222).

Gruppo secondo il decreto ministeriale 28-6-1966	Numero dei posti	Tipo di laboratorio o reparto di lavorazione	Specializzazione
IX	18) — 15	Per il laboratorio di misure elettriche	Elettronica industriale
	19) — 11	Ufficio tecnico	Qualsiasi specializzazione
	20) — 6	Laboratorio di fisica	Qualsiasi specializzazione
	21) — 1	Per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e di impianti elettrici - laboratorio di elettrotecnica	Elettrotecnica
	22) — 18	Per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e impianti elettrici	Elettrotecnica
	23) — 20	Per l'officina elettronica e di impianti elettrici	Elettrotecnica

Per la partecipazione ai concorsi di cui al gruppo IX è richiesto il diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica industriale, elettrotecnica, telecomunicazioni, energia nucleare, radioelettricisti (diploma conseguito anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222), con l'avvertenza che per il laboratorio di fisica e per l'ufficio tecnico è ammessa qualsiasi specializzazione.

Gruppo secondo il decreto ministeriale 28-6-1966	Numero dei posti	Tipo di laboratorio o reparto di lavorazione	Specializzazione
XIV	24) — 2	Per il cantiere	Edilizia
	25) — 11	Ufficio tecnico	Qualsiasi specializzazione
	26) — 6	Laboratorio di fisica	Qualsiasi specializzazione

Per la partecipazione al concorso a posti per il cantiere è richiesto il diploma di perito industriale specializzazione edilizia; per il laboratorio di fisica e per l'ufficio tecnico è ammessa qualsiasi specializzazione.

Gruppo secondo il decreto ministeriale 28-6-1966	Numero dei posti	Tipo di laboratorio o reparto di lavorazione	Specializzazione
III	27) — 10	Per il laboratorio di chimica	Biennio e tutte le specializzazioni esclusa chimica nucleare
	28) — 3	Per il laboratorio di chimica e analisi chimica	Industria tintoria
	29) — 1	Per i laboratori di chimica e di chimica analitica	Chimica conciaria
	30) — 2	Per i laboratori di chimica e analisi chimica generale e tecnica	Chimica industriale, fisica industriale, industria cartaria
	31) — 124	Per i laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica, di analisi chimica generale e tecnica, di analisi chimica, di chimica analitica, di chimica applicata e di analisi tecniche	Chimica industriale

Per la partecipazione al concorso di cui al gruppo III è richiesto il diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industria tintoria, industrie alimentari, materie plastiche.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i vincitori in uno qualsiasi dei laboratori o reparti di lavorazione appartenenti allo stesso gruppo secondo le disponibilità e necessità di ciascun istituto all'atto della nomina.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo;

5) diploma di perito industriale secondo le indicazioni della tabella facente parte del precedente articolo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata per gli atti civili, va indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Roma e deve essere redatta in conformità all'unito modello (allegato *B*). Per ogni tipo di concorso (laboratorio, reparto di lavorazione o ufficio) indicati dalla seconda e terza colonna delle tabelle facenti parte dell'art. 1 del bando, va redatta una separata domanda.

La domanda va trasmessa esclusivamente per posta mediante raccomandata e deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Gli esami consistono nelle prove indicate nell'allegato *C*.

Le prove scritta e grafica avranno luogo in Roma.

Le prove scritta e grafica si svolgeranno secondo l'unito diario (allegato *D*) ed i candidati vi si intendono ammessi in base alla presentazione delle domande senza attendere alcun speciale preavviso da parte del Ministero. Alle prove orale e pratica i candidati saranno invitati con un preavviso di almeno venti giorni.

Perde il diritto di partecipare alle prove chi non si presenti a sostenerle nel giorno, ora e luogo stabiliti, o non risulti fornito di valido documento di identificazione.

Supera la prova scritta e quella grafica il candidato che abbia riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse con una media di almeno sette decimi. La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga rispettivamente almeno la votazione di sei e sette decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e in quella grafica con i voti riportati nella prova orale e in quella pratica.

Ai candidati che superano la prova scritta e quella grafica viene data comunicazione del voto riportato in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle rimanenti prove la commissione giudicatrice pubblica l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 5.

Le categorie dei candidati aventi diritto a riserva di posto o a spareggio nei casi di parità di merito sono indicate nell'allegato *E*. Il candidato che intenda far valere tale diritto deve fare pervenire all'indirizzo di cui all'art. 3 i documenti attestanti la sua qualifica non oltre dieci giorni da quello in cui ha sostenuto l'ultima prova d'esame. Se i documenti risultano irregolari il Ministero li restituisce all'interessato invitandolo a riprodurli regolarizzati entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito.

Il Ministero quindi, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono infine invitati dal Ministero a produrre la documentazione di cui all'allegato *F* nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I documenti prodotti dai candidati sono trattenuti dal Ministero per almeno sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. Fatta eccezione per i candidati utilmente graduati, i cui documenti sono trattenuti anche oltre il termine predetto per ragioni connesse alla nomina; gli altri candidati possono ritirare i documenti prima di sei mesi se dichiarano di non aver eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, nonchè nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Registro n. 79, foglio n. 225

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 30 è elevato nelle seguenti misure, tenuto conto della legislazione vigente e del limite posto dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 sulle leggi anteriori.

Elevazioni concesse purchè non si superino 40 anni di età:

a) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

b) a 39 anni per i decorati al valor militare;

c) di 2 anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, salva la maggiore elevazione consentita in applicazione della lettera precedente;

e) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto universitario, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e di quelli volontari o incaricati sia in attività che cessati per motivi non disciplinari.

Elevazioni assorbenti ogni altra elevazione:

g) a 40 anni per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

h) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra; invalidi per servizio, del lavoro e civili; sordomuti; orfani e vedove per causa di guerra, di servizio o di lavoro. Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esonerati dal limite di età:

l) gli impiegati civili statali di ruolo;

m) gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

ALLEGATO *B*

(Modello della domanda di
ammissione in carta bollata)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1970, per . . . . di cui al gruppo . . . . . . (1);

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . , conseguito nell'anno . . . presso l'istituto tecnico industriale di . . . . ;

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . . ;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando (4);

di trovarsi nei limiti di età stabilita dal bando (5).

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo . . . . (7)

1) Indicare il numero dei posti del concorso al quale intende partecipare, *il numero distintivo* del gruppo al quale il concorso appartiene, nonchè il tipo di laboratorio o reparto di lavorazione o posto, come dalle relative colonne delle tabelle contenute nell'art. 1 del bando.

2) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali.

3) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

4) Indicare le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

5) Nel caso che il candidato abbia più di 30 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, ai sensi dell'allegato *A*.

6) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

7) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo. Il candidato deve indicare il numero del codice di avviamento postale.

ALLEGATO *C*

L'esame comprende una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica e una prova orale (quest'ultima consistente in un colloquio).

Per i concorsi nei laboratori di chimica di cui al gruppo III non è prevista la prova grafica.

Gli argomenti che verranno proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi d'insegnamento negli istituti tecnici industriali secondo le specializzazioni corrispondenti ai concorsi.

I programmi d'insegnamento anzidetti sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 dicembre 1961 e nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - anno 1961, volume IX, pag. 4633 e seguenti.

ALLEGATO *D*

I candidati devono presentarsi alle ore 8 nei giorni sottoindicati al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, in Roma per le seguenti prove:

CONCORSO «A»	Prove	Data
GRUPPO I		
84 posti per il laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - lavorazione meccanica nei reparti. (Concorso 1 del gruppo I)	scritta grafica	5-3-1971 6-3-1971
1 posto per il laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 2 del gruppo I)	scritta grafica	5-2-1971 6-2-1971
6 posti per il laboratorio di tecnologia meccanica - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 3 del gruppo I)	scritta grafica	8-2-1971 9-2-1971
2 posti per le lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 4 del gruppo I)	scritta grafica	10-2-1971 11-2-1971
5 posti per le lavorazioni metalmeccaniche. (Concorso 5 del gruppo I)	scritta grafica	12-2-1971 13-2-1971
4 posti per i reparti di lavorazioni (biennio) - laboratorio di meccanica e macchine. (Concorso 6 del gruppo I)	scritta grafica	31-3-1971 1-4-1971
47 posti per i reparti di lavorazioni (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 7 del gruppo I)	scritta grafica	3-2-1971 4-2-1971
2 posti per i reparti di lavorazioni (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di meccanica e macchine di tecnologia della meccanica fine e di precisione. (Concorso 8 del gruppo I)	scritta grafica	2-4-1971 3-4-1971
4 posti per i reparti di lavorazioni (biennio) - lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di metallurgia e siderurgia. (Concorso 9 del gruppo I)	scritta grafica	13-9-1971 14-9-1971
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 10 del gruppo I)	scritta grafica	5-4-1971 6-4-1971
11 posti per l'ufficio tecnico. (Concorso 11 del gruppo I)	scritta grafica	12-3-1971 13-3-1971
GRUPPO VI		
25 posti per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi, reparti di lavorazione. (Concorso 12 del gruppo VI)	scritta grafica	10-5-1971 11-5-1971
3 posti per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche. (Concorso 13 del gruppo VI)	scritta grafica	31-5-1971 1-6-1971
12 posti per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche - officina montaggio. (Concorso 14 del gruppo VI)	scritta grafica	17-5-1971 18-5-1971
3 posti per i laboratori di misure elettriche, misure elettroniche e di controlli, servomeccanismi ed applicazioni - reparti di lavorazione. (Concorso 15 del gruppo VI)	scritta grafica	3-6-1971 4-6-1971
2 posti per il laboratorio di misure elettroniche. (Concorso 16 del gruppo VI)	scritta grafica	25-6-1971 26-6-1971
1 posto per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi officina montaggio. (Concorso 17 del gruppo VI)	scritta grafica	15-9-1971 16-9-1971
GRUPPO IX		
15 posti per il laboratorio di misure elettriche. (Concorso 18 del gruppo IX)	scritta grafica	31-5-1971 1-6-1971
11 posti per l'ufficio tecnico. (Concorso 19 del gruppo IX)	scritta grafica	3-6-1971 4-6-1971
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 20 del gruppo IX)	scritta grafica	25-6-1971 26-6-1971
1 posto per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e di impianti elettrici - laboratorio di elettrotecnica. (Concorso 21 del gruppo IX)	scritta grafica	7-5-1971 8-5-1971
18 posti per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e impianti elettrici. (Concorso 22 del gruppo IX)	scritta grafica	5-3-1971 6-3-1971
20 posti per l'officina elettromeccanica e di impianti elettrici. (Concorso 23 del gruppo IX)	scritta grafica	15-9-1971 16-9-1971
GRUPPO XIV		
2 posti per il cantiere. (Concorso 24 del gruppo XIV)	scritta grafica	6-9-1971 7-9-1971
11 posti per l'ufficio tecnico. (Concorso 25 del gruppo XIV)	scritta grafica	8-9-1971 9-9-1971
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 26 del gruppo XIV)	scritta grafica	10-9-1971 11-9-1971

CONCORSO « A »	Prove	Data
GRUPPO III		
10 posti per il laboratorio di chimica. (Concorso 27 del gruppo III)	scritta	18-5-1971
3 posti per il laboratorio di chimica e analisi chimica. (Concorso 28 del gruppo III)	scritta	10-5-1971
1 posto per i laboratori di chimica e di chimica analitica. (Concorso 29 del gruppo III)	scritta	11-5-1971
2 posti per i laboratori di chimica e analisi chimica generale e tecnica. (Concorso 30 del gruppo III)	scritta	17-5-1971
124 posti per i laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica, di analisi chimica generale e tecnica, di analisi chimica, di chimica analitica, di chimica applicata e di analisi tecniche. (Concorso 31 del gruppo III)	scritta	19-5-1971

ALLEGATO *E*

Criteri per la riserva di posto e lo spareggio

A norma dell'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, agli idonei ex combattenti ed appartenenti a categorie equiparate è riservata la metà dei posti messi a concorso.

A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata, con i criteri di cui all'art. 9 della stessa legge, un'aliquota complessiva pari al 15 per cento dei posti di organico, così ripartita:

invalidi militari di guerra 25 %;
invalidi civili di guerra 10 %;
invalidi per servizio 15 %;
invalidi del lavoro 15 %;
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15 %;
invalidi civili 15 %;
sordomuti 5 %.

A norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, l'aliquota a favore degli ex combattenti sarà ridotta in modo da non eccedere la metà dei posti messi a concorso.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati ed invalidi per lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *F*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) diploma (non certificato) o copia autentica in bollo del diploma di perito industriale, capo tecnico, secondo le indicazioni della colonna 4ª della tabella contenuta nell'art. 1 del bando;

b) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

g) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione di appartenenza.

(10201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario per l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 16, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dello Istituto sperimentale per l'elaiotecnica, con sede in Pescara;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso precitato;

Vista la lettera in data 15 giugno 1970, con la quale il prof. Pier Giovanni Garoglio, rinuncia alla nomina a membro supplente della commissione predetta per motivi di salute;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto professore universitario;

Vista la nota n. 5420 del 4 luglio 1970, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Goffredo Lotti, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Pisa, in sostituzione del prof. Garoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il prof. Goffredo Lotti, ordinario di industrie agrarie nella Università di Pisa è nominato membro supplente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica con sede in Pescara, in sostituzione del prof. Pier Giovanni Garoglio rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 25

(10217)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova, fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1970, n. 17440, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1970, registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova, fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Tomasini prof. dott. Lorenzo, direttore centrale di prima classe.

Membri:
Panzarasa dott. Carlo, ispettore capo superiore;
Trotta prof. dott. Gennaro, ispettore capo;
Dall'Aglio prof. Giorgio, docente universitario;
Del Prete prof. Fabio, docente universitario.

Segretario:
Grillini dott. Adriano, ispettore principale.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il direttore generale: FIENGA

(10303)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico per titoli e per esami, a ventidue posti di tecnico specializzato di laboratorio.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventidue posti di tecnico specializzato di laboratorio, categoria esecutiva, ruolo personale tecnico specializzato delle case di cura, avrà luogo in Roma presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.), il giorno 16 novembre 1970, con inizio alle ore 8,30.

(10585)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova

Le prove scritte del concorso per esami a 500 posti di vice dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 12 dicembre 1969, avranno luogo presso il Palazzo dello sport ed il Palazzo dei congressi a Roma-Eur nei giorni 2 e 3 febbraio 1971 con inizio alle ore 8.

(10465)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice assistente idraulico in prova.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1970, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 12 ottobre 1970, il decreto ministeriale 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1970, registro n. 37 Finanze, foglio n. 304, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1969.

(10182)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.